

**LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 14-04-2000
REGIONE BASILICATA**

**NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE
COLPITE DAL SISMA DEL 9 SETTEMBRE 1998**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
BASILICATA
N. 30
del 19 aprile 2000

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato*

*IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga*

La seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità e risorse

1. Le disposizioni della presente legge sono volte alla disciplina della programmazione ed attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati nei territori della Regione Basilicata colpiti dalla crisi sismica iniziata il 9 settembre 1998, individuati o da individuare con Ordinanze del Ministero per l'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, nonché nei comuni delle province di Matera e Potenza colpiti dagli eventi sismici del maggio 1990 e maggio 1991, da individuare secondo quanto previsto dal successivo art. 10, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto-legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 luglio 1999 n. 226, richiamato negli articoli successivi Legge n. 226/99, e a quelle emanate con l'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3028 del 18 dicembre 1999.

2. Si applicano altresì le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, per l'espresso rinvio di cui all'articolo 2 della Legge n. 226/99, in quanto compatibili.

3. Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono definiti nell'ambito del Programma finanziario, predisposto sulla base delle risorse disponibili, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 226/99.

4. Obiettivi prioritari del programma finanziario di cui al comma precedente sono:

o il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultino totalmente o parzialmente inagibili;

o la ripresa delle attività produttive;

o il recupero delle funzionalità delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale;

o il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici già avviati, ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilità conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dall'Ordinanza Ministeriale 17 settembre 1998 n. 2847 e successive e per i quali non sono stati concessi altri contributi.

o il potenziamento delle strutture della Regione e dei Comuni di cui all'art. 1 della Legge 13 luglio 1999, n. 226, secondo le modalità previste dal comma 14, art. 14 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

ARTICOLO 2

Coordinamento istituzionale e tecnico

1. La Giunta regionale promuove forme di raccordo istituzionale e tecnico tra gli enti locali impegnati nella ricostruzione al fine di favorire il rapido impiego delle risorse e lo svolgimento

delle
attività amministrative ordinarie e straordinarie.

2. La Giunta regionale riferisce semestralmente al
Consiglio
sull'andamento delle attività di ricostruzione.

3. E' istituita la Conferenza dei Sindaci delle aree
colpite dal
sisma, quale organismo permanente di consultazione e
coordinamento
delle attività di competenza comunale.

La Conferenza dei Sindaci, convocata in prima istanza
dal
Presidente della Giunta regionale, nomina al suo interno
il
Presidente.

ARTICOLO 3

Attività della Giunta regionale

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, avvalendosi del Comitato Tecnico
Scientifico di cui al
successivo articolo 4, la Giunta regionale predispone:

o Il piano degli interventi definitivi per il recupero e
miglioramento sismico delle opere pubbliche o di
fruizione pubblica e
delle infrastrutture danneggiate;

o Il piano degli interventi sul patrimonio edilizio
pubblico o
privato d'interesse storico-artistico, monumentale di
culto, d'intesa
con la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed
Architettonici della
Basilicata;

o Il piano dei dissesti idrogeologici, con particolare
riferimento
alle esigenze di completamento degli interventi già
avviati nella fase
dell'emergenza, secondo quando previsto dalla Legge
226/99 e
dall'Ordinanza Ministeriale n. 3028/99, che terrà conto
del programma
già approvato con D.G.R. n. 2994 del 30 novembre 1999;

o Il programma di indagini urgenti di microzonazione
sismica sui
centri interessati, al fine di valutare possibili
aggravamenti del
rischio sismico per effetti locali di sito, formulando,
in caso di
riscontro positivo, specifiche prescrizioni tecniche per
la

ricostruzione;

o Il piano degli interventi finalizzati alla ripresa delle attività produttive, comprese quelle agricole, danneggiate dal sisma;

o Le linee guida e le direttive tecniche per la progettazione ed esecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione, con miglioramento sismico, del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma.

ARTICOLO 4

Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza Ministeriale 17 settembre 1998 n. 2847, come integrato ai sensi dell'art. 14, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 1999 n. 3028, può essere ulteriormente integrato, per la Regione Basilicata e ai fini della presente legge, da esperti, in numero non superiore a tre, chiamati a contribuire su temi specifici.

Tali consulenti sono nominati dalla Giunta Regionale che potrà avvalersi, a tal fine, di soggetti designati dall'Università degli Studi della Basilicata.

2. Il Comitato di cui al comma precedente svolge funzioni di valutazione tecnica per gli obiettivi stabiliti dalla Legge 226/99, e, in particolare, fornisce alla Regione supporto per:

o la redazione delle linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati;

o la redazione delle direttive tecniche, da coordinare con le procedure per la concessione dei contributi ai soggetti aventi diritto, attraverso la definizione dei criteri per la scelta dei parametri economici;

o la definizione degli obiettivi e delle metodologie per l'attività di microzonazione sismica sui centri interessati;

o la definizione dei criteri di perimetrazione dei centri e nuclei maggiormente colpiti nei quali procedere all'attivazione dei Programmi di Recupero di cui al successivo articolo 5;

o l'attuazione degli interventi già programmati o da programmare in materia di dissesto idrogeologico, anche attraverso la redazione di specifiche direttive tecniche;

o l'attuazione degli interventi sugli immobili d'interesse storico-artistico e di culto, anche attraverso l'emanazione, d'intesa con la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Basilicata, di specifiche direttive tecniche.

ARTICOLO 5

Programmi di recupero

1. Con apposita deliberazione di Giunta regionale, saranno definite le linee guida per la perimetrazione dei centri e nuclei, nonché i criteri per la programmazione e l'attuazione degli interventi, attraverso Programmi di Recupero, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 6/98 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61/98, e sulla base dei principi stabiliti con la presente legge. In particolare, il Regolamento stabilirà i criteri e le modalità per l'individuazione degli ambiti nei quali gli interventi si realizzano attraverso Programmi di Recupero, le procedure di approvazione degli atti di perimetrazione degli ambiti, nonché i contenuti, le procedure di approvazione e le modalità di attuazione dei programmi stessi.

2. Le Amministrazioni Comunali hanno la facoltà di perimetrare centri e nuclei urbani e/o rurali o parti di essi, di particolare interesse, danneggiati dal sisma del 9 settembre 1998, nei quali gli interventi si attuano attraverso Programmi di Recupero.

3. Obiettivo primario e qualificante del Programma di Recupero è quello di programmare e disciplinare la realizzazione degli interventi edilizi, infrastrutturali e di eventuale sistemazione idrogeologica per garantire, nel rispetto dei valori storico-ambientali esistenti, il consolidamento, la stabilità, la sicurezza, l'abitabilità e la funzionalità complessiva delle aree interessate.

1. Gli interventi sugli edifici o complessi di edifici tra loro collegati individuati dal Programma di Recupero per i quali si prevede una attuazione unitaria saranno realizzati dai soggetti pubblici o privati proprietari degli immobili danneggiati. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 6/98, i proprietari si costituiscono in Consorzio obbligatorio nel termine ivi previsto. Il Consorzio può essere costituito anche per interventi concernenti più edifici di proprietà pubblica e privata e può attuare anche interventi di ripristino di urbanizzazioni primarie che siano strettamente connesse e funzionali con gli interventi sugli edifici danneggiati e comunque entro le prescrizioni del Programma di Recupero.

5. La Giunta regionale provvede a definire:

a) gli elaborati tecnici che costituiscono il Programma di Recupero, le procedure per la concessione dei finanziamenti e le priorità di intervento;

b) le modalità di redazione dei progetti esecutivi, attraverso linee di indirizzo per la progettazione e l'esecuzione delle opere;

c) i parametri tecnici ed economici per la determinazione del costo degli interventi;

d) i parametri di spesa per la redazione dei Programmi di Recupero, che saranno ricompresi nel costo dei Programmi stessi, sentiti gli Ordini e Collegi professionali competenti.

6. Il Programma di Recupero, può prevedere il ricorso a

strumenti urbanistici attuativi. In tal caso questi ultimi sono adottati ed approvati con le procedure di cui alla L.R. n. 37/96.

ARTICOLO 6

Interventi a favore dei privati

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge i proprietari di immobili, a qualsiasi uso adibiti, che siano stati distrutti o danneggiati, dalla crisi sismica iniziata il 9 settembre 1998 nei territori della Regione Basilicata, individuati o da individuare ai sensi del 1° comma dell'art. 1 della presente legge.

2. L'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici o complessi di edifici.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta i parametri tecnici ed economici ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 6/98 e, nei successivi sessanta giorni, la Giunta regionale definisce modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti con le disposizioni richiamate all'articolo 1, avvalendosi del Comitato Tecnico Scientifico di cui al precedente articolo 4, e considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:

o edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

o edifici nei quali siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

o edifici nei quali siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;

o edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;

4. I contributi sono erogati in almeno due rate in relazione all'entità dell'intervento, e su ciascuna di esse, per gli interventi ricompresi all'interno dei Programmi di Recupero, di cui al precedente articolo 5, viene applicata una ritenuta a garanzia del dieci per cento. La liquidazione della rata finale è effettuata ad ultimazione lavori. La restituzione delle ritenute a garanzia, senza interessi, è disposta su presentazione da parte degli interessati dei certificati liberatori rilasciati dagli organi contributivi, previdenziali ed assicurativi, così come disposto dall'articolo 14, comma 12, del decreto-legge n. 6/98. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo la Giunta regionale adotta uno schema di contratto di appalto tipo ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa e promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassa Edile per attestare la regolarità contributiva mediante il documento unico di cui al successivo articolo 11.

5. Le domande per la concessione dei contributi concernenti la ricostruzione e la riparazione con miglioramento sismico degli edifici, redatte in conformità alle modalità definite dalla Giunta regionale, sono presentate ai comuni, i quali individuano gli aventi diritto sulla base delle priorità stabilite ai sensi del precedente comma 3, e concedono i contributi nei limiti dei fondi disponibili. Sui contributi concessi, gli uffici regionali competenti esercitano il controllo a campione, per non meno del dieci per cento delle domande.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del

decreto-legge n. 6/98, possono eseguire i lavori limitatamente agli immobili non ricompresi nei Programmi di Recupero di cui al precedente articolo 5, prima della concessione contributiva e previa autorizzazione del Comune. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto delle procedure di cui alla presente legge e delle prescrizioni tecniche vigenti. L'esecuzione dei lavori non costituisce titolo, né criterio di priorità per la concessione di eventuali contributi.

7. La Giunta regionale ripartisce tra i Comuni i fondi disponibili destinati agli interventi di cui al presente articolo sulla base dei dati forniti dagli stessi Comuni, concernenti i fabbisogni di ciascuna fascia omogenea di interventi di cui al precedente comma 3.

8. La Giunta regionale procede annualmente a verificare l'effettivo utilizzo dei fondi assegnati a ciascun Comune anche al fine di determinare l'entità delle successive assegnazioni di fondi e di effettuare conguagli.

ARTICOLO 7

Consorzi obbligatori

1. La Giunta regionale adotta uno statuto tipo del Consorzio, prevedendo altresì il contenuto minimo dei contratti di appalto ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa.

2. Le imprese procedono alla esecuzione dei lavori sulla base dei contratti di appalto di diritto privato.

ARTICOLO 8

Ricostruzione di immobili demoliti

1. Qualora sia necessario procedere alla demolizione dell'immobile danneggiato, sulla base delle direttive tecniche vigenti, oppure quando la demolizione sia già intervenuta, è consentita

la
ricostruzione dell'immobile, anche in luogo diverso da
quello
originario secondo quanto previsto all'art. 4, comma 1,
lett. a), del
decreto-legge n. 6/98, qualora il trasferimento si renda
necessario a
seguito delle risultanze di specifiche indagini di
microzonazione
sismica, o per cause impeditive dipendenti dai dissesti
idrogeologici
del terreno, opportunamente documentate.

ARTICOLO 9

Contributi connessi a precedenti eventi
sismici

1. Gli aventi diritto ai benefici di cui alla presente
legge, già
inseriti in graduatorie per l'accesso a benefici previsti
per eventi
sismici precedenti e che non siano stati oggetto di
concessioni
contributive, possono accedere ai contributi di cui alla
presente
legge previa espressa rinuncia ai benefici precedenti.

2. Qualora, prima dell'inizio della crisi sismica del 9
settembre
1998, siano state rilasciate concessioni contributive
conseguenti a
precedenti eventi sismici e siano iniziati i lavori,
l'avente diritto
presenta al Comune, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della
presente legge, una perizia giurata del direttore dei
lavori che
attesta i lavori eseguiti. Il Comune, previa verifica
della perizia,
ridetermina il contributo per i lavori eseguiti prima del
9 settembre
1998 e lo liquida secondo le procedure stabilite per
l'evento sismico
cui si riferisce. Agli ulteriori interventi da eseguire
per la
riparazione dei danni e degli aggravamenti causati dalla
crisi sismica
iniziata il 9 settembre 1998 si applicano le disposizioni
di cui alla
presente legge. Le somme concesse a seguito dei
precedenti terremoti e
non utilizzate dall'avente diritto sono computate nel
calcolo del
nuovo contributo.

3. In alternativa a quanto disposto dal comma 2, è
consentito
all'avente diritto di completare i lavori mediante

variante al
progetto originario a seguito dei nuovi eventi sismici,
utilizzando il
contributo già concesso. In tal caso la variante è
predisposta in
conformità alle normative e alle procedure tecnico-
amministrative
vigenti relativamente al progetto originario.

ARTICOLO 10

Disciplina degli interventi nei territori
colpiti dagli eventi sismici
del maggio 1990 e maggio 1991

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, della
Legge 226/99, con apposito programma finanziario
approvato dal
Consiglio regionale sarà ripartito il fondo complessivo
di 70
miliardi, già stabilito con il programma finanziario di
cui
all'articolo 1, comma 3, individuando i comuni colpiti
nelle province
di Potenza e Matera e le somme a ciascuno di essi
spettanti, per la
ricostruzione e riparazione degli edifici privati
danneggiati in
conseguenza degli eventi sismici del maggio 1990 e del
maggio 1991.

2. I contributi saranno concessi secondo i principi, i
criteri, le
modalità e le procedure, previsti dalla presente legge,
con priorità
nei casi di edifici per i quali risulti totale il nesso
di causalità
tra i danni tuttora riscontrabili e gli eventi sismici
del 1990 e
1991.

2. Nei casi in cui il nesso di causalità danno-sisma di
cui al comma
precedente risulti parziale si applicano le disposizioni
riportate nel
precedente articolo 9 con riferimento ai sismi del maggio
1990 e
maggio 1991.

ARTICOLO 11

Documento unico di regolarità contributiva

1. Il documento unico di cui all'articolo 6, comma 4,
attesta la
regolarità contributiva nel rapporto di lavoro
concernente

l'esecuzione di opere pubbliche e private disciplinate dalla presente legge certificando, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile.

2. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

3. Nell'ambito dell'intesa di cui all'articolo 6, comma 4, sono definite le modalità ed i tempi per il rilascio del documento unico.

ARTICOLO 12

Controllo sugli interventi di ricostruzione e riparazione

1. L'attività di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche di cui alla Legge 2 febbraio 1974 n. 64, è disciplinata dalla legge regionale 6 agosto 1997 n. 38, e comprende anche quella concernente il rispetto dei criteri tecnici stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a), del decreto-legge n. 6/98.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le direttive di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 6/98, per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori su immobili privati. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del dieci per cento degli interventi.

3. Per la verifica di conformità in corso d'opera di cui al precedente comma 2, la Giunta regionale, sentiti gli Ordini e Collegi professionali competenti, predispone l'elenco degli iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare e stabilisce l'entità del

compenso. L'incarico ai tecnici verificatori avviene nel rispetto del principio della rotazione.

ARTICOLO 13

Incarichi professionali

1. La Regione promuove un'intesa con gli Ordini e Collegi professionali competenti al fine di stabilire l'entità dei compensi, in coerenza con le vigenti tariffe professionali, da corrispondere ai professionisti incaricati per tutte le prestazioni connesse all'attuazione della presente legge, nonché di fissare modalità e procedure perché sia assicurata la qualità e la tempestività degli interventi.

ARTICOLO 14

Uffici regionali

1. Con apposita deliberazione di Giunta regionale saranno individuati gli uffici regionali cui saranno affidati i compiti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 15

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si rinvia alle norme di cui al decreto-legge n. 6/98 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/98 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Quando nelle disposizioni di legge indicate all'articolo 1 non sia diversamente indicato, i compiti e le funzioni attribuite alla Regione dalle medesime norme devono intendersi affidate alla Giunta regionale che vi provvede con apposite deliberazioni.

ARTICOLO 16

Assistenza tecnica

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 6/98, la Giunta regionale assicura, mediante le proprie strutture, assistenza tecnica agli enti locali, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, per la predisposizione dei Programmi di Recupero, per la progettazione di interventi integrati nella aree a maggior rischio sismico ed idrogeologico, e per la gestione delle procedure connesse all'applicazione della presente legge.
2. Al fine di assicurare l'assistenza tecnica, la Giunta regionale individua forme di incentivazione per il comando di personale dipendente presso gli enti locali, con priorità per quelli di cui al comma 1.

ARTICOLO 17

Interventi in altri Comuni

1. In ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 13, comma 2, dell'Ordinanza Ministeriale n. 3028/99, nei comuni interessati dal sisma non ricompresi nell'Ordinanza Ministeriale n. 2847/98 e successive modifiche ed integrazioni, saranno prioritariamente oggetto di contributo gli edifici per i quali le schede di rilievo del danno ed accertamento dell'agibilità, redatte ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 2847/98 e successive modifiche, riportano un totale nesso di causalità tra l'evento sismico del 9 settembre 1998 ed i danni riscontrati.
2. In via successiva potranno essere oggetto di contributo gli edifici per i quali le schede di cui al comma precedente riportano un nesso di causalità dei danni solo in parte riconducibile all'evento sismico del 9 settembre 1998.

ARTICOLO 18

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi e per le attività

previste
dalla presente legge, si provvede con i finanziamenti di
cui
all'articolo 4 della Legge 226/98, sulla base delle
disponibilità
stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo
1, comma 3.
Tale programma potrà essere variato quando ricorrano
motivate ragioni
per il migliore perseguimento degli obiettivi stabiliti
con la
presente legge.

ARTICOLO 19

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della
Regione.

Formula Finale:

. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 aprile 2000.

DINARDO